



CITTA' DI ALESSANDRIA

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MISTO DI FORNITURE E SERVIZI AFFERENTI LA LOCAZIONE, CON FACOLTÀ DI RISCATTO, DI APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI CONNESSI.

CIG 838065601E – CUP I39D20000140004

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE

Via Lanza, 29 – 15121 Alessandria – P.I./C.F. 00429440068

Tel. 0131 515607- 650 – Fax 0131 515613

Con la determinazione dirigenziale a contrarre n. 1053 del 30/072020 questa Amministrazione ha deliberato di indire procedura aperta per l'affidamento dell'appalto misto di forniture e servizi afferenti la locazione, con facoltà di riscatto, di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche comprensivo di installazione, manutenzione e servizi connessi.

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta stessa.

Le offerte devono essere formulate dagli Operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma Digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Alessandria, accessibile all'indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it>.

A tal fine:

a) mediante la Piattaforma sono gestite tutte le fasi della gara comprese la pubblicazione, la presentazione, la valutazione e l'ammissione degli Offerenti e delle offerte, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

b) gli Operatori economici interessati devono, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sulla Piattaforma per il rilascio delle credenziali (compresa la password) che consentono la partecipazione al presente procedimento;

c) al suddetto indirizzo, menu «Guide» sono disponibili i seguenti documenti:

--- «Guida alla registrazione preliminare» recante le informazioni sulla registrazione preliminare dell'Operatore economico sulla Piattaforma; la registrazione preliminare non è necessaria per gli Operatori economici già registrati;

--- «Guida alla gestione Account» recante le informazioni sull'Operatore economico già registrato, per l'introduzione delle informazioni specifiche che lo riguardano;

--- «Guida alla partecipazione a una gara senza finestra temporale» recante le modalità di partecipazione e presentazione dell'Offerta;

--- ferma restando la necessità di riferirsi alle Guide elencate in precedenza, una sintesi delle istruzioni sull'utilizzo della Piattaforma è riportata all'art.12 del presente Documento;

d) per supporto ai problemi tecnici relativi all'uso della Piattaforma o l'effettuazione del procedimento di identificazione e registrazione è possibile contattare i gestori tecnici della stessa aprendo un ticket di assistenza alla pagina <https://alessandria.acquistitelematici.it/helpdesk>

La partecipazione alla procedura presuppone di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i patti e le condizioni di seguito elencate e tutti i documenti di gara, in particolare il Capitolato Speciale (Sezione contrattuale e Sezione tecnico prestazionale) ai quale si rimanda in ordine agli obblighi e modalità di prestazione della fornitura.

La documentazione di gara e l'ulteriore documentazione di cui all'art. 29 del Codice è disponibile formato digitale per il tramite del "Profilo del Committente" della Stazione Appaltante, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "gare d'appalto, procedure aperte, ristrette e negoziate", indirizzo: <http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-enegoziato/gare-dappalto-procedure-aperte-ristrette-e-negoziato-anno-2020/>, sulla Piattaforma Digitale

perla gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Alessandria, accessibile all'indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it> (in seguito: Piattaforma Digitale).

Art. 1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Alessandria

Servizio Autonomo Polizia Locale

Via Lanza, 29 – 15121 Alessandria

P.IVA. n. 00429440068

PEC: comunedialessandria@legalmail.it

Il Comune di Alessandria opera autonomamente in quanto dotato della necessaria qualificazione secondo quanto disposto degli articoli 37, secondo comma, e 216, decimo comma, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice di contratti pubblici) e s.m. e i. (in seguito: Codice).

Il «Profilo di committente», sezione «Amministrazione trasparente» del sito dell'Ente, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn) e 29, comma 1, del Codice dei contratti è: <http://www.comune.alessandria.it>.

Art. 2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Comandante Vicario del Servizio Autonomo di Polizia Locale, Alberto Fabrizio Bassani, tel. 0131/515633, indirizzo mail: alberto.bassani@comune.alessandria.it.

Il luogo di svolgimento del servizio è ALESSANDRIA codice NUTS ITC18.

Art. 3. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Art. 3.1 Chiarimenti e/informazioni inerenti la procedura

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante entro il termine ultimo perentorio delle ore 09.00 del giorno 28/08/2020 tramite l'apposita area della procedura avviata, prevista della Piattaforma Digitale.

Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante l'apposita area della procedura nella Piattaforma Digitale nonché pubblicate in forma anonima.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle richieste di chiarimenti integrano a tutti gli effetti la documentazione di gara.

Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo.

Art. 3.2 Comunicazioni agli operatori economici

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

In ogni caso, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa e dalla legge di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate anche qualora effettuate tramite l'apposita area della procedura nella Piattaforma Digitale. Ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 3bis, 5 bis e 6 del D.Lgs. n. 82/2005, ciascun operatore con la presentazione dell'offerta elegge, quindi, automaticamente domicilio nella suddetta area della Piattaforma e all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Art. 4. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E IMPORTO OGGETTO DI RIBASSO

L'affidamento ha per oggetto l'appalto misto di forniture e servizi afferenti la locazione, con facoltà di riscatto, di apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche comprensivo di installazione, manutenzione e servizi connessi, nei termini in dettaglio descritti nel capitolato tecnico prestazionale, cui si rimanda integralmente, con la suddivisione di seguito riportata in termini di prestazioni principali ed accessorie.

Descrizione prestazioni	prestazione principale/secondaria	IMPORTO
locazione apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e fornitura dei dati relativi alle violazioni	P	€ 1.200.000,00
Lavori di installazione categorie OS9 oppure OG11 oppure OS19	S1	€ 100.000,00
Importo totale a base di Gara		€ 1.300.000,00

All'importo assoggettato a ribasso (1.300.000,00 IVA ESCLUSA) vanno sommati i costi della sicurezza come di seguito riportati:

- oneri per la sicurezza da interferenze, pari a € 500,00 (IVA ESCLUSA).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere il riscatto gratuito delle apparecchiature alla scadenza della durata contrattuale, in coerenza con le Linee Guida n. 8 approvate dall'ANAC con delibera n. 950 del 13 settembre 2017.

La procedura è costituita da un unico lotto per assicurare il corretto funzionamento, la migliore fruibilità del sistema integrato, la facilità di formazione e l'omogeneità tecnologica. La prestazione oggetto di appalto, infatti, può assumere valore ed utilità solo se unitariamente considerata; la suddivisione in lotti non garantirebbe, infatti, il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto medesimo e comporterebbe invece grandi criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione della prestazione posto che i servizi accessori alla prestazione sono strettamente connessi alla fornitura che si intende conseguire.

L'ammontare complessivo dell'appalto (comprensivo della facoltà di riscatto gratuito) calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice è pari ad € 1.482.900,00 IVA e/o di altre imposte e contributi di legge esclusi.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 4,95%, calcolati, per l'affidamento del servizio:

- su un numero stimato complessivo di ore d'intervento di manutenzione pari a 112 ore per tutta la durata dell'affidamento. Tale stima è stata effettuata, tenendo conto della prescrizione contenuta negli atti di gara di fornitura di apparecchiature "nuove e non derivanti da altre installazioni" (art. 1 capitolato sez. prestazionale), delle risultanze del numero di interventi manutentivi effettuati sull'impianto attualmente in uso, nonché del fatto che la maggior parte degli interventi manutentivi effettuati su tale impianto sono stati risolti in teleassistenza tramite l'help desk;
- su un numero stimato di ore per la formazione pari a ore 36 totali per tutta la durata dell'affidamento.

Nel costo di manodopera non è stato conteggiato il costo del personale assegnato all'Help Desk in quanto normalmente condiviso tra più clienti. Tale costo dovrà essere, pertanto, considerato dagli offerenti nell'ambito delle spese generali e non nel costo di manodopera per l'esecuzione del presente Appalto.

Gli operatori economici sono tenuti ad indicare in sede di offerta i propri costi della manodopera tenuto conto della loro struttura organizzativa ed alle modalità di espletamento del servizio.

L'appalto è finanziato con finanziamenti propri dell'amministrazione, a fronte di appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 5. DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di avvio del servizio.

È facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016), in casi di urgenza, dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto nei modi e alle condizioni previste al comma 8 del suddetto Decreto, previa adozione da parte del Responsabile del Procedimento di apposito provvedimento autorizzativo nel quale si dia atto in concreto dei motivi che giustificano l'esecuzione anticipata e previ, in ogni caso, gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione

definitiva di cui al Capitolato Speciale. In tale caso la durata dell'appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna previo collaudo per l'avvio del servizio.

Art. 6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è vietato partecipare alla procedura in più di un RTI o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in RTI o consorzio ordinario.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2, l. 55/2019, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Per la comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste.

Art. 6.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del codice)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo articolo 6.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del D.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 2 del DGUE)

1. **Il dichiarante potrà rendere apposita dichiarazione d'insussistenza delle condizioni di esclusione ivi indicate per sé e per le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l'impresa.** Al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi (e far accertare da tutti i soggetti di cui al successivo articolo 6.3) della concreta situazione penale mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

- 2. Qualora non si avvalga della possibilità di cui all'articolo 1 il dichiarante dovrà allegare al DGUE apposite dichiarazioni firmate digitalmente da tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80.**
3. Fatto salvo quanto previsto dalla successiva nota numero 7 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della Commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
4. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione da allegare al DGUE di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.
5. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numero 4, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
6. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è determinata a norma dei commi 10 e 10 bis dell'art. 80.
7. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, in caso di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando quest'ultima è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7, del c.p., quando il reato dopo la condanna è stato dichiarato estinto dal giudice dell'esecuzione o in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 6.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del codice)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo articolo 6.3, di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
-

2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi (e far accertare da tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80), dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. n. 313 del 2002.

Art. 6.3 Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del codice)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

- 1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
- 2) in caso di società di persone: tutti i soci;
- 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato con potere di rappresentanza);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati, revisori);
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico);
 - i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
- 5) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento), ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
- 6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre, o comunque di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
- 7) i direttori tecnici;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora

l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Per un ulteriore approfondimento sul tema si rimanda al Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, che ha sostituito il precedente Comunicato del 26/10/2016.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
 2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti)
 3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.
 4. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
 5. Nel caso l'operatore economico che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d'azienda, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dell'azienda affittante o locatrice.
 6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
-

7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l'operatore economico deve dimostrare allegando la relativa documentazione al DGUE di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.

Art. 6.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, vista la circolare n. 13/2018 della Ragioneria Generale dello Stato;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

L'operatore economico è ammesso se dimostra, allegando al DGUE la pertinente documentazione, di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Quanto alla lettera b):

- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.

Art. 6.5 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), cquater), d), e), del codice)

L'esclusione è disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto disposto dall'art 110 del Codice;
- c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza,

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) ha dimostrato significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, per inadempimento ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

c-quater) ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), c-bis, c-ter), c-quater), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione a corredo di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), il concorrente deve dichiarare qualunque provvedimento giurisdizionale, anche non definitivo, non potendo operare alcun filtro nell'individuazione dei precedenti penali valutandone la loro rilevanza ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, spettando tale potere esclusivamente alla stazione appaltante. A mero titolo orientativo ai fini dichiarativi, si rinvia alle Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017). È in ogni caso opportuno effettuare le dichiarazioni anche per fattispecie non previste dal DGUE, mediante idonea produzione documentale, anche mediante integrazione/modifica del DGUE stesso.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico che abbia fatto istanza di concordato preventivo o l'Impresa ammessa al concordato, per la quale ANAC ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento (art 110, commi 4 e 6 del Codice), saranno ammessi se si avvarranno di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto dallo specifico articolo relativo l'avvalimento;
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 5.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.

Art. 6.6 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del codice)

L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui all'articolo 1.1, lettera a) e oppure in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
 2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
 3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999 rispetta le seguenti condizioni, fatte salve le esclusioni, gli esoneri e le ulteriori deroghe previste dalla medesima Legge:
-

- a. sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
 - b. due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
 - c. un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli (persone fisiche) di cui all'articolo 6.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

Art. 6.7 Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001) (condizioni dichiarate alla parte iii, sezione d, numero 7, del dgue)

E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui all'articolo 6.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Art. 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli Offerenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Documento. Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b), del Codice dei contratti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Documento.

Art. 7.1 Requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione nei pertinenti registri commerciali

Per la prestazione principale: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con le prestazioni oggetto della presente procedura.

Per la prestazione secondaria S1 (necessaria solo se l'operatore prevede di eseguire dei lavori): Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, ovvero per le cooperative ed i consorzi di cooperative iscrizione nell'apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, per attività coerenti all'esecuzione dei lavori, in relazione alla tecnologia che verrà proposta dagli offerenti nella relativa Offerta Tecnica.

Disposizioni per Offerenti non aventi sede in Italia

Ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti, l'Operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 49 dello stesso Codice:

- a) se in forma societaria, dimostra l'iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza;
- b) se la legislazione del Paese non prevede l'iscrizione in registri commerciali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Art. 7.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

A pena di esclusione:

Avere un fatturato globale minimo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 500.000,00 (I.V.A. di legge esclusa) annuo. Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore con esperienza nel settore oggetto della procedura, risultando proporzionato allo stesso e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

La comprova del requisito è fornita:

- 1) per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- 2) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, quale copia conforme delle fatture emesse che riportino in modo analitico le prestazioni svolte o attestazione di un'amministrazione pubblica che indichi precisamente le somme fatturate.

Art. 7.3 Requisiti di capacità tecnica-professionale

Devono essere dimostrati a pena di esclusione:

Per la prestazione principale:

Aver effettuato (nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando, forniture analoghe a quella oggetto della procedura, per un importo contrattuale globale almeno triennale pari ad almeno € 1.300.000,00 oltre IVA, a favore di massimo 5 Enti Pubblici o Organismi di Diritto Pubblico.

A titolo meramente esemplificativo le comprova del requisito può essere assolta con uno schema come il seguente con importi IVA esclusa:

- 1° Anno Ente 1 € 200.000,00 + Ente 2 € 100.000,00 + Ente 3 € 50.000,00 + Ente 4 € 100.000,00
 - 2° Anno Ente 1 € 100.000,00 + Ente 2 € 150.000,00 + Ente 3 € 100.000,00 + Ente 4 € 100.000,00
 - 3° Anno Ente 1 € 150.000,00 + Ente 2 € 100.000,00 + Ente 3 € 50.000,00 + Ente 4 € 100.000,00
- Totale importo contrattuale globale triennale € 1.300.000,00" (IVA esclusa).*

L'attività dovrà esser stata svolta in maniera consecutiva e con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi cui siano conseguiti provvedimenti definitivi). Si precisa che il concetto di "servizio analogo", e parimenti quello di "fornitura analoga", deve essere inteso come similitudine tra le diverse prestazioni richieste. Un servizio/fornitura sarà, pertanto, considerato analogo se rientrante nel settore

delle apparecchiature atte alla rilevazione delle violazioni al CdS (ad es. infrazioni semaforiche, superamento del limite di velocità, accesso alle ZTL). Quand'anche un singolo servizio (o fornitura) non possa considerarsi pienamente "analogo" a quello oggetto di gara la valutazione che verrà compiuta non potrà che essere di tipo complessivo, e ciò in quanto la sommatoria di tutti i servizi o forniture dichiarate può ragionevolmente essere considerata quale indice di idoneità tecnica alla corretta esecuzione dell'appalto e di affidabilità. Stante quanto sopra si ritiene per fornitura analoga a quella oggetto della procedura indetta si intende l'esperienza pregressa nel settore della commercializzazione, installazione, manutenzione e/o assistenza tecnica di tali apparecchiature. Al fine della comprova, dovrà essere prodotto un elenco recante le esperienze vantate, il nominativo e recapito telefonico, e-mail del referente dell'ente presso cui è stata svolta la prestazione, la data di inizio e fine del contratto o un'attestazione di buona esecuzione rilasciata dall'amministrazione/ente contraente, con indicazione dell'oggetto del contratto, l'importo contrattuale annuale ed il periodo di esecuzione;

1. certificazione conformità tecnica delle apparecchiature. Per la comprova del requisito dovrà esser fornita copia dei decreti di omologazione rilasciati dal Ministero competente;
2. possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 o successiva. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 o successiva. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Per la prestazione secondaria S1 (necessaria solo se l'operatore prevede di eseguire dei lavori):

3. (per le imprese sprovviste di regolare attestazione SOA):
 - importo dei lavori eseguiti direttamente, per i lavori di categorie OS9, OG11, OS19, nel quinquennio antecedente la data di ricezione del presente invito non inferiore a € 100.000,00;
 - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di ricezione dell'invito;
 - attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da espletarsi.

OVVERO

4. (per le imprese in possesso dell'attestazione SOA): attestazione (o copia autenticata o fotocopia sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante) rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa, alternativamente, alla categoria OS9, OG11 o OS19 in base alla tipologia di lavori che l'operatore prevede di eseguire ed alla tecnologia che verrà proposta nell'Offerta Tecnica.

Art. 8. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

1. In caso di raggruppamento orizzontale:

- paragrafi 6, 7.1, 7.3.3, 7.3.4/5: da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o GEIE;
- paragrafo 7.2, 7.3.1: cumulativamente fermo restando che la mandataria deve possedere la quota maggioritaria;
- paragrafo 7.3.2: dalla mandataria;

2. In caso di raggruppamento verticale (una impresa svolge la prestazione principale e una o più imprese la prestazione secondaria):

- paragrafo 6: da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o GEIE;
- paragrafo 7.1: dalla mandataria e dalle mandanti esecutrici ciascuna per le prestazioni che verranno svolte;
- paragrafo 7:
 - 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 dalla mandataria;

3. In caso di raggruppamento misto (tutte le imprese svolgono la prestazione principale e una o più imprese la prestazione secondaria):

- paragrafo 6, 7.1 prestazione principale e 7.3.3: da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o GEIE;
- paragrafo 7.1 prestazione secondaria: dalla/e mandante/i esecutrice/i;
- paragrafo 7.2, 7.3.1: cumulativamente fermo restando che la mandataria deve possedere la quota maggioritaria;
- paragrafo 7.3.2: dalla mandataria;
- paragrafo 7.3 articolo 4/5: dalla/e mandante/i esecutrice/i;

4. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice:

- paragrafo 6 e 7.1: dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
- paragrafi 7.2 e 7.3: direttamente dal Consorzio, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

5. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice:

- paragrafo 6 e 7.1: dal Consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
- paragrafi 7.2 e 7.3: dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e d'idoneità professionale.

L'operatore qualora intenda ricorrere all'avvalimento dovrà produrre, pena l'irregolarità essenziale, la seguente documentazione:

- 1)** dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2)** **per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, per attestare di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione indicate dall'articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dall'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 (divieto di contrarre per gli operatori che hanno concluso contratti o conferito incarichi ai soggetti indicati nel medesimo articolo) e di non esser incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione e che nelle suddette cause non si trovano le persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l'impresa;**
- 3)** originale o copia autenticata del contratto (si può utilizzare quale modello "l'Allegato n. 7 Schema di Contratto di Avvalimento") in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e dell'ultimo periodo dell'articolo 89 del Codice e deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, non potendosi l'avvalimento risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, pena la nullità dello stesso.

La dichiarazione deve essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La mancata produzione di tale documentazione è sanabile, mediante soccorso istruttorio, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In tali ipotesi il RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegna un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Art. 10. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare a norma dell'art. 105 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

Si ricorda che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario di ciascun lotto sarà tenuto a trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del/i subappaltatore/i attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali l'apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Salvo i casi di cui all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. Prima della stipula del contratto la Stazione Appaltante procederà alla verifica di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nei confronti del subappaltatore.

Art. 11. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alla procedura è acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata "Banca nazionale degli operatori economici", nei confronti del soggetto che risulterà affidatario.

Fino all'adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di definizione delle modalità di subentro nelle Convenzioni stipulate dall'ANAC, le stazioni appaltanti e gli operatori economici

utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC in ossequio all'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ciascun Concorrente, potrà registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC www.anticorruzione.it "Servizi" – "Servizi on line" – "AVCPASS Operatore Economico". Effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento ed il relativo Lotto cui intende partecipare, viene rilasciato dal Sistema un "PassOE".

La mancata produzione del PassOE non costituisce motivo di esclusione.

Si segnala che, nel caso in cui partecipino concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto Sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.

In subordine, ai fini delle verifiche di cui sopra, ove per qualsivoglia ragione il sistema AVCPASS o il collegamento non risultassero pienamente operanti per un prolungato lasso di tempo, si procederà in osservanza della normativa preesistente.

È sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000.

La verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'affidatario.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, e in caso di verifica negativa:

- a) se non è stata ancora disposto l'affidamento, esclude l'Offerente per il quale non sono confermate le dichiarazioni già presentate;
- b) revoca l'affidamento se accerta in capo all'affidatario l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate

Art. 12. SOPRALLUOGO

Prima della formulazione dell'offerta, ciascun concorrente è tenuto ad effettuare un sopralluogo sui luoghi di intervento, al fine di prendere visione delle condizioni di lavoro e di assumere tutte le informazioni necessarie in merito agli interventi da eseguire in quanto è opportuno verificare la presenza e posizionamento di allacciamenti elettrici e/o cavidotti nelle intersezioni stradali interessate. Il sopralluogo dovrà preventivamente essere concordato con la S.A. tramite invio di richiesta scritta al seguente indirizzo mail: poliziamunicipale@comune.alessandria.it

In fase di presentazione dell'istanza di partecipazione l'operatore dovrà dichiarare di aver preso visione dello stato dei luoghi e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni di esecuzione riportate nei documenti di gara e che di tali circostanze ha tenuto conto nella presentazione dell'offerta, la quale sarà da intendersi, pertanto, remunerativa."

Art. 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere formulata dagli operatori economici e trasmessa alla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma Digitale e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 09.00 del 03/09/2020.

In caso di impossibilità di presentazione dell'offerta entro il suddetto termine per oggettivi e comprovati mal funzionamenti della Piattaforma Digitale, la Stazione Appaltante prorogherà il suddetto termine per il tempo strettamente necessario al ripristino e corretto funzionamento della stessa, dandone adeguata pubblicità a tutti i concorrenti.

Ai fini della presentazione dell'offerta, i concorrenti devono prendere visione delle "Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica", disponibili sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune di Alessandria (<https://alessandria.acquistitelematici.it>), ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.

Le ditte che intendano partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it> e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto) ovvero se, già registrati, effettuare il Login. Indi, visualizzata la gara in Home - "ultime gare pubblicate" ovvero in "Bandi di gara", selezionare, in dettagli, "avvia la procedura di partecipazione".

A questo articolo sarà possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, nel seguente ordine, la documentazione amministrativa, la documentazione offerta tecnica e la documentazione offerta economica di cui al presente Disciplinare. Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile selezionare "Trasmetti e conferma la partecipazione" e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione.

In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce "In che forma desidera partecipare?" selezionare, nell'anagrafica del concorrente, l'opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) o Professionisti (RTP), il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti.

L'Azienda corrispondente all'utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del raggruppamento. Cliccando su "Aggiungi un componente al raggruppamento" è possibile inserire i dati del/I componente/i.

Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara.

Per ogni dubbio o chiarimento relativo alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.

L'offerta si compone dei seguenti documenti racchiusi in tre buste virtuali:

- BUSTA A - Documentazione Amministrativa;
- BUSTA B - Offerta Tecnica;
- BUSTA C - Offerta Economica

Si precisa che:

- sulla base dell'Offerta Tecnica presentata, l'operatore economico deve produrre e allegare alla stessa gli elaborati tecnici del progetto esecutivo dell'opera, come meglio specificato nella relazione tecnico progettuale (progettazione costruttiva). Tali elaborati, in fase di aggiudicazione, diverranno parte integrante dell'appalto;
-

- nessun compenso/rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte o di qualsiasi altra documentazione presentata per partecipare alla procedura in oggetto. Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della garanzia provvisoria);
- l'offerta formulata dall'Impresa concorrente ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile fino al momento di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e l'impresa concorrente è obbligata alla propria offerta, per un periodo di giorni 180 (centottanta), a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data;
- non devono esser indicati o comunque forniti dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Art. 14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema (la piattaforma telematica), nella Busta virtuale A – Documentazione amministrativa, i seguenti documenti:

- 1) Domanda di partecipazione** nei termini di cui all'articolo del 14.1 presente Disciplinare, contenente anche le dichiarazioni integrative
 - 2) DGUE** secondo il modello di cui all'"Allegato 2 - DGUE" con dichiarazioni a corredo, nei termini di cui al paragrafo 14.2;
 - 3) PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, firmato digitalmente dai diversi soggetti aventi titolo secondo quanto specificato nel documento medesimo; **in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;**
 - 4) garanzia provvisoria e dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria**, resa con le modalità e prescrizioni di cui all'articolo 14.3;
 - 5) In caso di avvalimento:** tutta la documentazione richiesta al precedente paragrafo 9;
 - 6) In caso di partecipazione** in raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE:
 - **per i raggruppamenti temporanei già costituiti:** copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, firmata digitalmente dal rappresentante legale/procuratore della mandataria;
 - **per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:** atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autenticata e firmata digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del capofila, ove sia indicato il soggetto designato quale capofila;
 - **per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:** dichiarazione firmata digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le imprese/consorzi/GEIE attestante:
-

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

N.B. La ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC non è dovuta, non essendo, infatti, dovuto il pagamento del contributo ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 ed in linea con la Delibera ANAC n. 289 del 2020, così come meglio specificato all'art. 14.4

Art. 14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello "Allegato 1 – Istanza di partecipazione" che contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi elencate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta, mediante apposizione di firma digitale con certificati di firma in corso di validità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. Qualora sia presente la figura del procuratore (art. 2209 e segg. cod. civ.) o del procuratore speciale, il documento può essere sottoscritto dallo stesso ma i relativi poteri vanno comprovati allegando copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi firmata digitalmente ovvero copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento); in tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. n. 445/2000. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal procuratore, deve attestare la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Gli operatori devono produrre apposita documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari a 16,00 € ogni 4 fogli, da assolvere mediante:

- indicazione sull'avval del codice numerico composto di 14 cifre riportato sul contrassegno, in caso di pagamento ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. In tal caso il contrassegno dovrà esser conservato dall'operatore per il termine triennale di decadenza previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (articolo 37 del D.P.R. n. 642 del 1972);
- caricamento nell'apposito campo dell'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate territorialmente competente di autorizzazione al pagamento virtuale dell'imposta stessa.

La violazione delle disposizioni di cui sopra non pregiudica l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente, con il pagamento del tributo evaso e di una sanzione da 1 al 5 volte l'importo del tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

Qualora l'Operatore economico sia esentato dall'applicazione dell'imposta di bollo dovrà presentare apposita dichiarazione giustificativa firmata digitalmente dai soggetti aventi titolo, con precisa indicazione del riferimento normativo presupposto dell'esenzione stessa.

Art. 14.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione sul portale, sottoscritto con firma digitale dai soggetti legittimati ad impegnare l'Operatore economico o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma, che si devono astenere dall'allegare copia del documento di riconoscimento.

Il modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (*Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016*).

Il DGUE, ai sensi dell'art. 85 D.Lgs. 50/2016, è un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui l'operatore economico conferma il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora sia presente la figura del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, il documento può essere sottoscritto dallo stesso ma i relativi poteri vanno comprovati allegando copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi firmata digitalmente ovvero copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento); in tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. 445/2000 e s.m. e i.. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal procuratore, deve attestare la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In caso di:

- ✓ R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti, deve esser presentato un documento unitario firmato dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della mandataria o dall'operatore economico che riveste il ruolo di organo comune;
- ✓ R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete senza soggettività giuridica o di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione, devono esser presentati documenti disgiunti firmati dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma per ogni singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune o dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
- ✓ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, devono esser presentati documenti disgiunti firmati dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma sia per il Consorzio che per i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre

Art. 14.3 Garanzia Provvisoria

La documentazione amministrativa è corredata anche da:

- 1) una garanzia provvisoria, costituita a norma dell'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente pari a € 26.000,00, salve le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del Codice;

- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'affidamento, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'affidamento, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (DM 19 gennaio 2018, n.31);
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- f) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono presentate in una delle seguenti forme:

- documento informatico ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dall'operatore economico e del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo firmato dal rappresentante legale dell'operatore economico e dal soggetto che impegna il garante con allegate copie dei documenti di riconoscimento) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente, al momento della stipula del contratto e, agli altri concorrenti, tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento.

Art. 14.4 Contributo ANAC

Il pagamento del contributo non è dovuto ai sensi dell'art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 ed in linea con la Delibera ANAC n. 289 del 2020.

L'art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, infatti, prevede "Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorita' nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. L'Autorita' fara' fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 265."

Art. 15. OFFERTA TECNICA

Una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nel campo obbligatorio "Offerta tecnica", dovrà esser inserita, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi offerti che dovrà essere strutturata seguendo l'articolazione della griglia di valutazione di cui all'art. 15.1 e contenente ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

La relazione tecnica deve contenere i seguenti elementi e dovrà essere strutturata in base al numero di pagine massimo di seguito specificato:

- A- Prestazioni del sistema di rilevazione (max 18 pagine);
- B- Prestazioni e caratteristiche del centro di controllo (max 9 pagine);
- C- Qualità dell'immagine e casistiche rilevate (max 6 pagine);
- D- Assistenza e manutenzione (max 13 pagine);
- E- Formazione (max 3 pagine);
- F- Servizi aggiuntivi (max 10 pagine)

Le pagine devono essere in formato A4, il font di tipo Calibri di dimensione 11.

Non sono accettate le pagine redatte "per immagine". Le immagini saranno accettate solo come foto, disegni, diagrammi e simili utili a documentare quanto descritto e se inserite nel documento predetto o prodotte tramite la piattaforma telematica, nei limiti dimensionali da questa previsti, a mero scopo esemplificativo di quanto dichiarato nell'Offerta stessa.

Il fornitore potrà indicare l'url e le credenziali di accesso ad un applicativo di prova per mostrare le caratteristiche tecniche dell'applicativo stesso.

L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza del concorrente o da suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati l'offerta dovrà essere unica, firmata digitalmente:

- ✓ R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i

soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della mandataria o dall'operatore economico che riveste il ruolo di organo comune;

- ✓ R.T.I./Consorti ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete senza soggettività giuridica o di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune o dall'impresa che riveste la qualifica di mandataria nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
- ✓ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma per il Consorzio.

A pena di esclusione, dall'Offerta tecnica non deve risultare alcun elemento economico che possa rendere palese e/o anticipare, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta economica di cui all'articolo 16 del presente Disciplinare.

Art. 16. OFFERTA ECONOMICA

All'interno della Busta C – Offerta economica dovrà essere inserita dal concorrente, nell'apposita Sezione della Piattaforma Digitale, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello redatto dall'Amministrazione e allegato al presente documento, a pena di esclusione, contiene:

- a. l'indicazione del prezzo offerto, in cifre ed in lettere, al netto di IVA. Il numero massimo di cifre decimali dopo la virgola potrà essere pari a 2 (DUE), nel caso in cui tali valori fossero espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (DUE), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (DUE) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- b. il costo della manodopera (inteso come costo del lavoro, comprensivo delle retribuzioni dirette o indirette, TFR, contributi ed oneri previdenziali ed assistenziali, indennità integrative ed ogni altra componente retributiva);
- c. gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, intesi come costi di sicurezza a carico dell'Azienda;
- d. la dichiarazione attestante che il prezzo offerto è remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo;

I costi sopra indicati, connessi con l'attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

A norma del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'omessa indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali, determina l'esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio

L'offerta economica deve essere inserita, una volta completata la fase 3, nel campo obbligatorio "Offerta economica" – fase 4.

La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo, con le modalità di cui all'articolo 14.1

La violazione delle disposizioni di cui sopra non pregiudica la partecipazione alla procedura né

L'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'Offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642 del 1972).

Qualora l'Operatore economico sia esentato dall'applicazione dell'imposta di bollo dovrà presentare apposita dichiarazione giustificativa firmata digitalmente dai soggetti aventi titolo.

Il concorrente può inserire nel campo "Eventuali documenti integrativi" della fase 4 – offerta economica, le giustificazioni di cui all'art. 97 del Codice.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza del concorrente.

Qualora sia presente la figura del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, il documento può essere sottoscritto dallo stesso ma i relativi poteri vanno comprovati allegando copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico e da questi firmata digitalmente ovvero copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo e dei documenti di riconoscimento); in tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata a norma degli art. 18 e seguenti del D.Lgs. 445/2000 e s.m. e i.. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal procuratore, deve attestare la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nel caso di concorrenti associati l'offerta dovrà essere unica, firmata digitalmente nei seguenti termini:

- ✓ R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di Consorzi ordinari di concorrenti costituiti, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma della mandataria o dall'operatore economico che riveste il ruolo di organo comune;
- ✓ R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete senza soggettività giuridica o di organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune o dall'impresa che riveste la qualifica di mandataria nonché di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;
- ✓ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma per il Consorzio.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno altresì escluse le offerte in rialzo, indeterminate, plurime, condizionate, alternative o riferite solo ad una parte delle prestazioni oggetto della procedura.

L'Offerta economica dovrà avere validità per un massimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

Art. 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. b-bis), del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	80 punti
Offerta Economica	20 punti
TOTALE	100

Il punteggio complessivo di ogni singola offerta sarà dato dalla seguente formula:

$$PA_a = POT_a + POE_a$$

PA_a = Punteggio aggregato del singolo concorrente a

POT_a = Punteggio Offerta Tecnica del singolo concorrente a

POE_a = Punteggio Offerta Economica del singolo concorrente a

a = concorrente (può assumere valori da 1, 2, 3, ..., k)

Art. 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta Tecnica

Il punteggio è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

DESCRIZIONE	Punteggio massimo	Punteggio parziale
A- Prestazioni del sistema di rilevazione	22	
<p>A.1 Caratteristiche tecniche e funzionali delle apparecchiature di controllo dell'infrazione.</p> <p><i>Valutazione delle prestazioni e specifiche tecniche, dell'efficienza, innovazione della strumentazione, capacità di memoria locale, modalità di funzionamento etc. tra cui:</i></p> <p><i>Rispondenza Normativa al Codice della Strada</i></p> <p><i>Omologazione Ministeriale</i></p> <p><i>Conformità dei filmati/fotogrammi a quanto richiesto da capitolato</i></p> <p><i>Modalità di posa</i></p> <p><i>Prestazioni telecamere</i></p> <p><i>Prestazioni sistema di registrazione</i></p> <p><i>Capacità di memorizzazione locale e in remoto</i></p> <p><i>Riconoscimento passaggi veicoli</i></p> <p><i>Sistema gestionale in grado di produrre documentazione necessaria per eventuali contestazioni</i></p>		10

<i>Specifiche della postazione di comando</i>		
<p>A.2 Sicurezza delle apparecchiature e sicurezza informatica delle informazioni.</p> <p><i>Valutazione dell'affidabilità delle apparecchiature alla resistenza ad atti vandalici, riservatezza e sicurezza anche informatica nella gestione dei dati, protocolli adottati per la sicurezza dei dati</i></p>		8
<p>A.3 Impatto ambientale</p> <p><i>Valutazione sulle modalità di installazione in funzione dell'area, consumi di energia, qualità dei materiali utilizzati in termini di impatto ambientale</i></p>		4
B- Prestazioni e caratteristiche del centro di controllo	10	
<p>B.1 Caratteristiche tecniche delle apparecchiature fornite (prestazionali e funzionali)</p> <p><i>Valutazione di qualità e efficienza delle apparecchiature, modalità di archiviazione, salvataggio ed esportazione dei dati, tra cui:</i> <i>Conformità al capitolato della postazione di lavoro</i> <i>Conformità Documentazione tecnica richiesta</i> <i>Conformità infrastruttura hardware alle richieste di capitolato</i> <i>Raccolta dati su Cloud conforme a legge 4/2004 e linee guida Agid</i> <i>Altro (come da Capitolato)</i></p>		5
<p>B.2 Interoperabilità, apertura, scalabilità espandibilità del sistema a funzionalità nel campo della mobilità urbana.</p> <p><i>Valutazione sulla completezza della proposta con riferimento ai criteri indicati, tra cui:</i> <i>Conformità a requisiti interoperabilità da art.73 del CAD</i> <i>Conformità a requisiti accessibilità (legge 4/2004 e linee guida Agid)</i> <i>Conformità a capitolato di interfaccia Client</i> <i>Esportazione e estrazione dati come da capitolato</i> <i>Gestione log accesso operatore e operazioni effettuate come da capitolato</i> <i>Accesso multioperatore</i> <i>Segnalazione malfunzionamenti</i> <i>Integrazione con applicativi in uso dall'amministrazione per rendere agevole l'interoperabilità del sistema</i> <i>Altro (come da Capitolato)</i></p>		5
C- Qualità dell'immagine e casistiche rilevate	10	
<p>Ad integrazione della parte descrittiva si dovrà comunicare un indirizzo URL con relative credenziali di accesso ove possono essere visionati fotogrammi e/o filmati in HD a comprova della infrazione nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Passaggio diurno • Passaggio notturno • Passaggio motociclo • Passaggio autoarticolato <p><i>Valutazione della definizione delle immagini per le casistiche</i></p>		

rilevate		
c.1 Passaggio diurno		5
c.2 Passaggio notturno		5
D- Assistenza e manutenzione	23	
<p>D.1 Gestione del servizio di assistenza tecnica</p> <p><i>Valutazione sulle modalità di efficienza operativa e tempistiche di assistenza (descrivere la struttura operativa del servizio) tra cui:</i> <i>Dettaglio modalità erogazione servizi</i> <i>Dettaglio sedi operative, rilevazione anomalie/guasti e gestione degli interventi</i> <i>Servizio Call center e webcall di supporto con monitoraggio almeno giornaliero del sistema (funzionamento e anomalie/guasti)</i> <i>Help desk telefonico e via web</i> <i>Tempistiche di reazione automatica ad anomalie/guasti e relativi interventi di ripristino remoti o fisici</i> <i>Altro (come da Capitolato)</i></p>		7
<p>D.2 Programma delle attività di manutenzione</p> <p><i>Valutazione sulle modalità e tempistiche del servizio di manutenzione, modalità di monitoraggio e gestione delle apparecchiature di rilevazione e del data center, tra cui:</i> <i>Programmi di manutenzione ordinaria</i> <i>Verifica periodica funzionamento come da richieste decreto di Omologazione</i> <i>Specifiche telediagnostica remota, con attivazione automatica interventi manutentivi</i> <i>Altro (come da Capitolato)</i></p>		8
<p>D.3 Manutenzione straordinaria</p> <p><i>Valutazione sulle modalità di operatività in situazione di emergenza, sulla disponibilità di parti di ricambio etc tra cui:</i> <i>Interventi di ripristino e relativi tempi, anche in manutenzione straordinaria o correttiva</i> <i>Gestione parti di ricambio</i> <i>Tempistiche di reazione automatica ad anomalie/guasti e relativi interventi di ripristino remoti o fisici</i> <i>Altro (come da Capitolato)</i></p>		8
E- Formazione	5	
<p>E.1 Piano di formazione</p> <p><i>Valutazione sulle modalità di organizzazione della formazione del personale, con particolare riguardo alla durata, contenuto, documentazione fornita, dettagliate modalità di erogazione, secondo le richieste del Capitolato.</i></p>		3
<p>E.2 Strumenti utilizzati</p> <p><i>Valutazione sugli strumenti utilizzati per l'erogazione della formazione (supporto cartaceo, informatico, slides etc) e caratteristiche di privacy e sicurezza, così come richiesto da</i></p>		2

Capitolato.		
F- Servizi aggiuntivi	10	
<p>F.1 Servizi aggiuntivi/migliorativi al Servizio</p> <p><i>Punteggio da attribuire in funzione di proposte che suggeriscano miglioramenti della qualità complessiva del servizio richiesto, sull'utilità dei servizi aggiuntivi eventualmente proposti, sulla capacità di garantire continuità e regolarità del servizio da erogarsi (es. possesso certificazione ISO27001:2016 sulla sicurezza delle informazioni o procedure adottate al fine di garantire la sicurezza delle informazioni; rating di legalità pari o superiore ad una stella; attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001) su servizi che facilitano il lavoro degli operatori nella redazione della documentazione necessaria alla verbalizzazione, in aggiunta a quanto già richiesto da Capitolato.</i></p>		10
TOTALE	80	

Nella tabella vengono previsti punteggi discrezionali "qualitativi", il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, e punteggi "quantitativi", attribuiti in base a quanto specificato nell'offerta mediante l'applicazione di una formula matematica.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento: saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti la cui Offerta Tecnica abbia conseguito un punteggio inferiore a 48/80.

Per ricavare il punteggio dell'Offerta Tecnica del singolo concorrente α con riferimento agli elementi quantitativi si applicherà il metodo "aggregativo compensatore" come di seguito espresso:

$$POT_{\alpha} = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

W_i = Punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

$V(a)_i$ = può assumere valori tra zero e uno

n = numero dei requisiti (desumibili dalla Tabella A1)

\sum_n = sommatoria rispetto a tutti i requisiti

La Commissione valuterà le offerte assegnando i punteggi relativi ai criteri qualitativi in base ai valori elencati nelle tabelle seguenti ricorrendo, ove necessario per la definizione dei coefficienti alla "media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari".

Nello specifico, i Commissari procedono all'attribuzione dei coefficienti, compresi tra 0 e 1 secondo lo schema che segue:

Valore del coefficiente	Valutazione espressa	Giudizio Corrispondente
0,00	Non giudicabile	Non giudicabile
0,20	Insufficiente	Insufficiente

0,40	Idonea	Sufficiente
0,60	Discreta	Più che Sufficiente
0,80	Ottimale	Ottima
1	Massima	Eccellente

Tutti i punteggi assegnati saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento al decimale superiore se la terza cifra decimale è ≥ 6 .

E' riconosciuta ai commissari la facoltà di attribuire valori intermedi. Tali coefficienti sono applicati ai punteggi che l'Amministrazione ha indicato nella tabella per ogni sottocriterio.

Tutti gli impegni assunti dall'impresa concorrente in sede di partecipazione alla gara ("offerta tecnica"), diventeranno specifici obblighi contrattuali da rispettare.

Per ogni requisito valutato si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari.

Art. 17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Per l'offerta economica la Commissione attribuirà un massimo di 20 punti, in base alla seguente formula bilineare (linee Guida n° 2 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, recanti "Offerta Economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n° 1005, del 21 Settembre 2016):

$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$

$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1-X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,80$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento al decimale superiore se la terza cifra decimale è ≥ 6 .

Il prezzo offerto si intenderà onnicomprensivo di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

Art. 18. DISCIPLINA DELLE SEDUTE DI GARA

Art. 18.1 Apertura delle buste

Tutte le operazioni di gara si svolgono in modalità pubblica telematica, ad eccezione:

- dell'analisi del dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del successivo articolo del Disciplinare di gara.

La prima seduta pubblica si terrà, in modalità telematica, il giorno 03/09/2020, alle ore 10,00.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e ora che saranno comunicate ai concorrenti attraverso la piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le medesime modalità.

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara solo da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara.

Conformemente alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/17 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 18.2;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Art. 18.2 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;**
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta tramite la piattaforma telematica.

Per tanto la documentazione integrativa sarà inviata alla Stazione Appaltante, entro il termine stabilito, attraverso tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista nella piattaforma telematica.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 18.3 Cause di esclusione

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

- a) Che non producono l'Offerta Tecnica od Economica;
- b) in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- c) che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
 - motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
 - assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
- d) che, in caso di avvalimento, hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»). Sono altresì esclusi gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice.

Art. 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 e 216, comma 12, del Codice, dopo la cadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri pari a 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del comma 9 del suddetto art. 77. A tal fine rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Essa viene affiancata da un segretario verbalizzante senza diritto di voto.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 ANAC).

La stazione appaltante pubblica la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

Art. 20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la Commissione aggiudicatrice, in seduta pubblica telematica, procede allo sblocco della documentazione Offerta Tecnica dei concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, verificando la presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

Indi, in una o più sedute riservate, la Commissione aggiudicatrice procederà all'esame e valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e la formula precedentemente indicata.

La Commissione individua gli operatori ammessi e procederà all'apertura dell'Offerta Economica dei predetti operatori.

In successiva seduta pubblica telematica, verranno resi noti i punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica, e si procederà allo sblocco della documentazione di cui all'Offerta Economica.

Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria e si procederà alla verifica di eventuale anomalia delle offerte valide.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo del presente Disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. B) del Codice – con i casi di esclusione da disporre per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti tra la documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. A) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. A) e c) del Codice.

Art. 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il procedimento di verifica delle offerte che si presentano anormalmente basse avverrà a norma dell'art. 97, comma 3, del Codice ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In caso di attivazione del procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse

modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 9, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, e procede alle operazioni di cui all'articolo 21 che segue.

Art. 22. AGGIUDICAZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e rimette al RUP tutti gli atti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula deve avere luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

L'affidatario è obbligato entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, e in assenza di questa, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta comunicazione dell'affidamento:

- a fornire la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- a depositare presso la Stazione Appaltante idonea polizza assicurativa con i massimali previsti all'art. 21 del Capitolato Speciale (sezione contrattuale);
- a depositare presso la Stazione Appaltante la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e con le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato deposito della documentazione nei termini di cui sopra può comportare l'irrogazione delle penali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto (sezione contrattuale) ovvero, a scelta dell'Amministrazione, alla revoca dell'affidamento.

In tal caso la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni di ritardo o i maggiori oneri da sostenere per un nuovo affidamento, e potrà affidare al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione resterà vincolata per la Ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto e viene restituita dopo aver accertato che la Ditta abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui la Stazione Appaltante nulla ha più da pretendere.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico

dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 9.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Art. 23. PROCEDURE DI RICORSO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino, tel. 011/5576411, fax 011/539265 PEC: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

Per informazioni sui termini di presentazione di ricorso: cfr. D.Lgs.104/2010 e s.m.i.

Art. 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della procedura di cui al presente documento.

Art. 25. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

Con la partecipazione alla procedura l'operatore economico:

- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice Etico e di Integrità del Comune di Alessandria", approvato con Deliberazione G.C. n. 50 del 10/03/2020, reperibile sul sito alla pagina <http://www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/codici-di-condotta/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- si impegna ad accettare e a rispettare il patto di integrità adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 188 del 13/08/2019.

Il Responsabile del
Procedimento

(Alberto Fabrizio Bassani)

Documento informatico sottoscritto
con firma digitale (art. 24 D.Lgs. 82/2005)
